

**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 ooooooooooooooooooooooooooooo

**28 MAR. 2002**

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

-----

**28 MAR. 2002** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
 ADDI' COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi  
 .....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - GARGANO -

DELIBERAZIONE N° -107-

**Proposta di legge regionale concernente:**  
**"Piani regionali territoriali delle installazioni radiotelevisive e radiofoniche e**  
**disciplina delle autorizzazioni all'installazione degli impianti radioelettrici".**



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Piani regionali territoriali delle installazioni radiotelevisive e radiofoniche e disciplina delle autorizzazioni all'installazione degli impianti radioelettrici".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

VISTA la Legge n.36 del 22.02.01 "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 10.09.98 n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";

VISTA la Legge Regionale 6.10.98 n.45 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA);

VISTA la Legge Regionale 3.08.01 n.19 "Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

CONSIDERATA l'urgenza di disciplinare l'installazione ed esercizio dei sistemi di telecomunicazione a livello regionale;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Piani regionali territoriali delle installazioni radiotelevisive e radiofoniche e disciplina delle autorizzazioni all'installazione degli impianti radioelettrici" composta da n. 10 articoli, n. 1 allegato e dalla relativa relazione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI  
TELECOMUNICAZIONI

RELAZIONE

Prima di iniziare l'illustrazione della presente proposta di legge è opportuno premettere l'articolazione delle competenze tra i vari livelli istituzionali in materia di telecomunicazioni.

**Lo Stato**, attraverso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, disciplina l'assegnazione delle frequenze tra tutte le emittenti (radiofoniche, televisive) con il Piano di Assegnazione delle Frequenze.

Per le emittenti radio e televisive, allo scopo di assicurare la pari opportunità dei gestori e la fruizione del servizio da parte dell'utenza, l'Autorità disciplina anche le modalità per la localizzazione degli impianti sul territorio sentito il parere delle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

Per i sistemi di telefonia mobile, **lo Stato** richiede al concessionario (o licenziatario) la copertura del territorio mediante la realizzazione di una rete di stazioni radio base.

Dal punto di vista delle emissioni elettromagnetiche, attualmente tutti gli impianti emittenti devono rispettare i limiti del Decreto Ministeriale n. 381/1998.

Sono pertanto adempimenti dello Stato:

- ⇒ la ripartizione e l'assegnazione delle frequenze
  - ⇒ la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche.
  - ⇒ L'autorizzazione sotto il profilo radio elettrico alla installazione di sistemi radianti
- Spettano agli enti territoriali (Regione e Comune):
- ⇒ gli adempimenti di tipo urbanistico conseguenti alla localizzazione degli impianti con la relativa tutela dei beni culturali e paesaggistici
  - ⇒ la proposta di risanamento e di trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che superano o concorrono a superare in modo ricorrente limiti e valori di emissione stabiliti dallo Stato
  - ⇒ la vigilanza sull'osservanza di tali limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

**La proposta di legge regionale**

Al rapido sviluppo delle telecomunicazioni e dei connessi apparati tecnologici non ha fatto seguito uno specifico adeguamento della normativa in materia urbanistica ed ambientale. A questa carenza normativa ha fatto riscontro, invece, una attenzione oltre il ragionevole sulla nocività dei campi elettromagnetiche che ha

generato notevole allarme tra la popolazione per nulla tranquillizzata dal fatto che la materia, tuttora allo studio delle più prestigiose organizzazioni mondiali, a tutt'oggi, non ha fornito elementi certi di danni a carico dei recettori umani.

Nella consapevolezza che esiste l'obiettivo necessità di rassicurare la popolazione e, nel contempo, garantire che lo sviluppo delle telecomunicazioni e della relativa impiantistica avvenga in modo razionale ed ordinato sia per quanto riguarda gli aspetti urbanistici che quelli ambientali, la Regione Lazio ha cercato, in varie occasioni, di disciplinare il settore prevedendo percorsi amministrativi chiari sia per i gestori che per gli amministratori ai diversi livelli istituzionali.

I vari provvedimenti emanati in materia dalla Regione Lazio sono confluiti nel Regolamento Regionale n. 1 del 21 febbraio 2001. Tale atto, però, è stato annullato dal Tribunale Amministrativo che ha ravvisato in esso un "generalizzato potere derogatorio in capo alle singole Regioni fuori dalle previsioni dettate dalla normativa statale di riferimento".

Tale decisione del T.A.R., contenuta nella sentenza n. 7015 del 25/8/2001 ha pertanto reso, di nuovo, il settore delle telecomunicazioni privo di una efficace disciplina amministrativa unitaria per tutto il territorio regionale, affidandolo alle pur apprezzabili regolamentazioni comunali che, però, non possono certamente rappresentare norme generalizzabili a tutto il territorio regionale e determinano una frammentazione di regole e di comportamenti non facilmente comprensibile dagli operatori del settore, difficilmente gestibile dalle amministrazioni pubbliche competenti in materia di urbanistica ed ambiente e non atte a dare risposte sicure alla popolazione.

La presente legge si prefigge di colmare il deficit normativo in cui versa attualmente, il settore nel Lazio, nel rispetto di quanto stabilisce la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che assegna alle regioni, la potestà legislativa concorrente in materia urbanistica e sanitaria.

### L'articolato

**L'art. 1 (Finalità)** illustra lo scopo della legge, finalizzato a stabilire procedure amministrative chiare per l'ottenimento delle varie autorizzazioni per arrivare alla realizzazione degli impianti di telecomunicazione e al loro esercizio.

**L'art. 2 (Campo di applicazione)** definisce la tipologia di impianti che la legge intende disciplinare: sono quindi compresi tutti gli impianti di emittenza televisiva, radiofonica, di telefonia cellulare, fino all'ultima generazione di questa costituita dall'UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System*)

**L'art. 3 (Definizioni)** definisce le varie tipologie di impianto e gli apparati tecnologici funzionalmente collegati all'impianto stesso: la definizione è importante per applicare differenti procedure urbanistiche in funzione della diversa relazione

dell'intervento con il territorio circostante. L'articolo contiene, inoltre, la definizione del "soggetto avente titolo".

**L'art. 4** "Piani regionali territoriali delle installazioni televisive e radiofoniche") In attuazione della legge 22 dicembre 1999 definisce le modalità di pianificazione dei piani di settore previsti dalla legge 223 del 6 agosto 1990 ( legge Mammi).

**L'art.5** "Disposizioni Urbanistiche" stabilisce le procedure di tipo urbanistico volte a disciplinare l'installazione degli impianti che, come detto nell'art. 3, possono essere di diversa entità e dimensione a seconda del servizio cui sono destinati. Il primo comma dell'art. 4 prevede le seguenti procedure di tipo urbanistico connesse al rilascio delle prescritte autorizzazioni:

- 1) la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) viene prevista per l'installazione delle sole apparecchiature tecnologiche;
- 2) il permesso di costruire (che ha sostituito la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 380/2001) viene previsto per la realizzazione di tralicci e supporti di sostegno delle apparecchiature tecnologiche. Si stabilisce, tra l'altro, che la realizzazione di tali strutture non comporta variante di destinazione urbanistica dell'area interessata.
- 3) La variante di destinazione urbanistica, da approvarsi anche mediante accordo di programma, viene prevista per gli interventi che comportano realizzazione di edifici diversi dagli apparati tecnologici; tale evenienza è peraltro limitata agli impianti previsti nei piani di assegnazione delle frequenze disciplinate all'articolo 4
- 4) Il comma 7 si preoccupa di salvaguardare l'integrità degli edifici di interesse storico-monumentale, vietando la localizzazione di nuovi impianti su di essi. Inoltre stabilisce che l'installazione di impianti in zone sottoposte a vincoli di natura paesaggistica sia sottoposta a specifico nulla osta rilasciato nel rispetto della normativa del piano paesistico.
- 5) Il comma 8 stabilisce regole per gli impianti ubicati in corrispondenza di strutture sanitarie.
- 6) Il comma 9 stabilisce una procedura per la ricerca di aree idonee ad ospitare gli impianti.

**L'art. 6** "Autorizzazione alla installazione degli impianti radioelettrici" introduce l'autorizzazione alla installazione degli impianti che ha come presupposto l'autorizzazione rilasciata dai competenti organi dello stato. il Comune è individuato come l'ente più idoneo a far convergere su di sé l'esito degli accertamenti propedeutici al rilascio dell'autorizzazione.

Il comune per il rilascio dell'autorizzazione deve acquisire, relativamente al rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il parere del CORECOM, Comitato Regionale per le Comunicazioni istituito con legge regionale 3 agosto 2001 n. 19;

IL comma 3 prevede l'esonero dall'obbligo degli accertamenti tecnici per gli impianti di modesta entità su autodichiarazione del gestore da rendere al CORECOM.

**L'art. 7** (*Dichiarazione degli impianti esistenti e pianificati*) si prefigge di conoscere la dislocazione territoriale di tutti gli impianti emittenti per poter meglio organizzare la vigilanza sui limiti di emissione da parte del CORECOM e dell'ARPA e per avviare le operazioni inerenti il catasto delle fonti elettromagnetiche.

**L'art. 8** (*Vigilanza e revoca delle autorizzazioni*): viene prevista una stretta collaborazione tra ARPA, che effettua i controlli sul rispetto dei limiti di legge e CORECOM che propone alla Giunta Regionale i provvedimenti di risanamento.

**L'art. 9** (*Sanzioni*): in analogia a quanto previsto dalle leggi statali che prevedono sanzioni pecuniarie per chi non rispetta i limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche, la legge regionale vuole costituire un deterrente per "l'abusivismo di antenna" prevedendo sanzioni di ragguardevole entità per chi trasmette senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all'art. 5. (Non viene previsto l'ente collettore dell'importo).

**L'art. 10** (*Abrogazioni*): la legge regionale 11 settembre 1989 n. 56 è da tempo inapplicabile perché in contrasto con la legge 223/1990; tuttavia in assenza di specifica normativa regionale, in occasione dell'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza televisiva è stato possibile seguire la procedura dell'art. 2 pressoché integralmente recepito nel precedente art. 9.

**L'allegato A:** contiene l'elenco dei dati necessari a dare applicazione all'art. 6, comma 1 relativamente alla dichiarazione degli impianti esistenti e pianificati richiesta ai gestori in vista dell'istituzione del catasto delle fonti di emissione elettromagnetica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



...kof  
DEL 28 MAR 2002 W

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PIANI  
REGIONALI TERRITORIALI DELLE INSTALLAZIONI TELEVISIVE E  
RADIOFONICHE E DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI  
ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  


1  
10/11/02  
MGS

Art. 1  
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria, al fine della tutela della salute della popolazione esposta a campi elettromagnetici e del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, disciplina il piano regionale territoriale delle installazioni radiotelevisive e radiofoniche nonché le autorizzazioni all'installazione degli impianti radioelettrici di cui all'articolo 2.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



facu

20/10/00

Art. 2


(Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica ai seguenti tipi di impianti

radioelettrici:

- a) radiotelevisivi;
- b) ponti radio;
- c) satellitari;
- d) stazioni radio base per telefonia GSM, DCS e UMTS;
- e) radio trasmettenti in genere;
- f) sistemi punto-multipunto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 3  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per impianti radioelettrici: l'insieme di strutture ed apparati tecnologici funzionali alle telecomunicazioni, costituite da uno o più sistemi radianti; uno o più tralicci o torri di sostegno dei sistemi radianti; apparati rice-trasmettenti inseriti in apposito contenitore o volume tecnico, eventuali volumi di servizio;
- b) per impianti radiotelevisivi: l'insieme delle strutture definite nella lettera a) destinate, in una data postazione, ad assicurare il servizio di diffusione radiotelevisiva in tecnica analogica o digitale;
- c) per impianti ponti radio: l'insieme delle strutture definite nella lettera a) destinate alla connessione di tratte radio punto-punto;
- d) per impianti satellitari: l'insieme delle strutture definite nella lettera a) destinate alla sistemazione delle apparecchiature per il servizio di telecomunicazione spaziale;
- e) per impianti stazioni radio base: l'insieme di strutture definite nella lettera a) costituenti le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
- f) per impianti di sistemi punto-multipunto: l'insieme delle strutture definite nella lettera a) costituenti sistemi di telecomunicazione a banda larga destinati a gruppi chiusi di utenti;
- g) per impianti radio trasmettenti: impianti diversi da quelli indicati nelle lettere b), c), d), e) ed f) costituiti dalle strutture definite nella lettera a) destinate al servizio di radiodiffusione o al servizio di collegamento punto-punto;
- h) per soggetto avente titolo: il titolare di autorizzazione all'uso di una o più frequenze.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 4

(Piani regionali territoriali delle installazioni televisive e radiofoniche)


1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 19 della legge 6 agosto 1990, n. 223, adotta i piani regionali territoriali delle installazioni televisive e radiofoniche in tecnologia analogica e digitale, di seguito denominati piani, al fine di conformarsi alle indicazioni relative alla localizzazione degli impianti previste dai piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione di cui al citato articolo della l. 223/1990.

2. La Giunta Regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia urbanistica ed ambientale, sentiti il Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (CORECOM) ed il Comitato regionale per il territorio ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, adotta lo schema dello specifico piano, che è pubblicato, entro dieci giorni dall'adozione, sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2, le province, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, indicano una conferenza, alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza conclude i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva contenente le osservazioni allo schema dello specifico piano, che viene trasmessa alla Regione nei successivi quindici giorni.

4. Entro il termine ultimo di cui al comma 3 la Giunta regionale provvede alle consultazioni con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello regionale, anche nell'ambito del Comitato Regione-autonomie funzionali e

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



organizzazioni economico-sociali di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, la Giunta regionale adotta la proposta dello specifico piano, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate ai sensi dei commi 3 e 4 e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione.

6. Lo specifico piano adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul BUR ed acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

7. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni dello specifico piano entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Qualora i comuni non provvedano si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 19 della l. 223/1990. Le relative varianti possono costituire oggetto di accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del d. lgs. 267/2000 e dell'articolo 49 della l.r. 38/1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



for  
Mugis  
6

(Disposizioni urbanistiche)

1. L'installazione di impianti radioelettrici, costituiti esclusivamente da uno o più sistemi radianti come parabole e pannelli o da apparati rice-trasmittenti, anche inseriti in appositi box tecnologici, che non siano di pertinenza dell'immobile sul quale vengono collocati, è soggetta a denuncia d'inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
2. L'installazione dei supporti di sostegno di impianti radioelettrici, costituiti da tralicci, pali fissi, torri metalliche e strutture similari, anche su supporti mobili, è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 380/2001.
3. L'installazione degli impianti e dei supporti di cui ai commi 1 e 2, non comporta variazione di destinazione urbanistica.
4. Qualora l'installazione degli impianti e dei supporti di cui ai commi 1 e 2 comporti la realizzazione di volumi edilizi di servizio costituiti da manufatti finalizzati alla dotazione delle strutture necessarie al funzionamento e alla prestazione degli impianti stessi, si procede a variazione di destinazione urbanistica, che può costituire oggetto di accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del d. lgs. 267/2000 e dell'articolo 49 della l.r. 38/1999.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche agli interventi su impianti radioelettrici esistenti, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001.
6. La localizzazione degli impianti radioelettrici, salva diversa indicazione degli strumenti urbanistici, deve avvenire, ove possibile, in aree pubbliche inserite nelle zone territoriali omogenee previste dall'articolo 2, lettera E) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. A tal fine i soggetti aventi titolo, prima della

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Handwritten notes and initials: "Pena" and "Cingh" with a large "W" above them.


localizzazione dell'impianto, verificano presso il comune interessato la disponibilità di aree pubbliche per le relative installazioni.

7. La localizzazione di nuove installazioni di impianti radioelettrici è vietata negli immobili vincolati ai sensi del titolo I del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Negli immobili vincolati ai sensi del titolo II del d. lgs. 490/1999, l'installazione degli impianti radioelettrici è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 151 del citato decreto legislativo. In tale ultimo caso i progetti relativi agli interventi di cui ai commi 2 e 4 devono essere accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico redatto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24.

8. Nel caso l'installazione dell'impianto radioelettrico sia localizzata in aree interessate da strutture sanitarie, il soggetto avente titolo deve documentare la non interferenza elettromagnetica dell'impianto sulle apparecchiature elettromedicali e diagnostiche operanti all'interno delle strutture sanitarie.

9. Per gli impianti radioelettrici esistenti installati nei centri storici o in aree a prevalente carattere residenziale le amministrazioni comunali possono avviare, di concerto con i soggetti aventi titolo, un programma di delocalizzazione degli stessi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*Ben. Maffei*

Art. 6

(Autorizzazione alla installazione degli impianti radioelettrici)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, al fine della tutela della salute della popolazione esposta ai campi elettromagnetici, l'installazione degli impianti radioelettrici è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune.

2. Il comune rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, previa verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla normativa vigente, effettuata dal CORECOM avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) istituita dalla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e previa verifica della rispondenza del progetto dell'impianto radioelettrico alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 447/1995 e alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 in materia di inquinamento acustico, effettuata dall'ARPA.

3. Le verifiche del CORECOM di cui al comma 2, non si effettuano per le autorizzazioni relative agli impianti radioelettrici per i quali il soggetto avente titolo dichiara che determinano sui recettori un valore di esposizione alla densità di potenza del campo elettromagnetico non superiore ad un centesimo del limite previsto dalla normativa statale vigente in materia, nonché agli impianti stazione radio base con potenza di alimentazione al connettore d'antenna non superiore a 5 watt. Per tali impianti è comunque obbligatoria la presentazione al CORECOM della documentazione relativa al progetto dell'impianto stesso, dalla quale risulti il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla normativa vigente.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha la stessa durata della autorizzazione a trasmettere e deve prevedere che alla rinuncia o alla scadenza senza rinnovo della autorizzazione a trasmettere vengano rimossi gli impianti. A garanzia il richiedente deve prestare fidejussione al Comune.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Flow map  
9

Art. 7

(Dichiarazione degli impianti esistenti e pianificati)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari del servizio di telefonia mobile devono comunicare al CORECOM e all'ARPA il piano di sviluppo della rete di stazioni radio base per i dodici mesi successivi. L'aggiornamento dei piani di sviluppo deve essere comunicato al CORECOM e all'ARPA a cadenza annuale.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti aventi titolo devono fornire al CORECOM e all'ARPA, l'elenco dei propri impianti radioelettrici, i dati tecnici di cui all'allegato A, nonché la localizzazione dei singoli impianti riportata sulla carta tecnica regionale prevista della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, in scala 1:10.000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




Art. 8

(Vigilanza e revoca delle autorizzazioni)

1. Ai sensi della l.r. 19/2001 il CORECOM, in collaborazione con l'ARPA, vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana stabiliti dalla normativa statale vigente e verifica che tali tetti non vengano superati.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ARPA effettua i relativi controlli ed in caso di verifica del superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla normativa statale vigente, l'ARPA accerta i contributi dei singoli impianti radioelettrici che determinano tali superamenti e ne dà comunicazione al CORECOM. Il CORECOM informa il comune e la Regione per l'adozione di provvedimenti per la riduzione a conformità delle emissioni con i relativi tempi di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto avente titolo non ottemperi alla riduzione a conformità, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione e la Regione inoltra al Ministero competente in materia di telecomunicazioni richiesta di delocalizzazione dell'impianto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FGW  
11/01/02

Art. 9

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque installi un impianto radioelettrico per cui è prevista l'autorizzazione di cui all'art 5 senza aver ottenuto l'autorizzazione stessa o continui ad utilizzare l'impianto dopo che questa sia stata revocata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.000 a Euro 500.000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 10

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 11 settembre 1989, n. 56 è abrogata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*Bevi*  
*11/10/89*  
*W*

## ALLEGATO A

### DATI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

#### 1. STAZIONI RADIO BASE

Documentazione tecnica contenente i seguenti dati:

- localizzazione dell'impianto
  
- tipologia del servizio (GSM, TACS, DECT, UMTS);
- diagrammi di radiazione delle antenne (orizzontale e verticale);
- potenza in antenna per portante ;
- numero di portanti;
- localizzazione e quota dell'antenna;
- altezza del centro elettrico sul piano di calpestio;
- angolo di tilt;
- orientamento dell'asse dell'antenna;
- condivisione del supporto con altre antenne;
- dimensioni e orientamento dei volumi di rispetto o curve isocampo di 3 V/m, 6 V/m, 20 V/m con la descrizione dei luoghi eventualmente intercettati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*Handwritten notes and signatures:*  
P. ...  
Aug ...  
h

## 2. IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E RADIOTRASMETTENTI IN GENERE

Documentazione tecnica contenete i seguenti dati:

- tipologia del servizio (radio o televisivo, analogico o digitale);
- piano orario delle emissioni e delle frequenze;
- ubicazione, coordinate geografiche e quota dell'impianto;
- altezza del traliccio d'antenna;
- tipo di modulazione;
- numero dei pannelli radianti;
- sistemi in n-plexing;
- potenza totale al connettore d'antenna;
- ERP in forma numerica ogni 30°;
- diagrammi di radiazione orizzontale e verticale;
- dimensioni dell'antenna;
- tilt elettrico o meccanico;
- altezza del centro elettrico dell'antenna;
- polarizzazione;
- orientamento della direzione di massimo guadagno;
- condivisione con altri sistemi di antenna (si o no)
- cartografia di opportuna scala con curve isocampo di 6 V/m e, in relazione alla frequenza di funzionamento dell'impianto (vds D.M 381/98), di 20 V/m, 40 V/m, 60 V/m.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Pao

MGP

### 3. PONTI RADIO

Documentazione tecnica contenente i seguenti dati:

- ubicazione dell'impianto;
- altezza del traliccio d'antenna;
- altezza del centro elettrico dell'antenna;
- frequenza;
- diagrammi di radiazione orizzontale e verticale;
- dimensioni dell'antenna;
- polarizzazione;
- potenza massima al connettore di antenna ;
- condivisione del traliccio con altre antenne;
- orientamento della direzione di massimo guadagno.
- ampiezza del cono di radiazione e altezza del margine inferiore del lobo  
alle distanze corrispondenti a 3V/m, 6 V/m e 20 V/m.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




*Per 2 maggio W*

#### 4. IMPIANTI SATELLITARI

Documentazione tecnica contenente i seguenti dati:

- ubicazione e descrizione del sedime;
- planimetria dell'impianto;
- schema e descrizione dell'impianto;
- numero e descrizione dei sistemi radianti;
- modalità e caratteristiche della movimentazione in azimut e in elevazione dei sistemi di antenne;
- potenza di alimentazione;
- diagrammi di radiazione orizzontale e verticale;
- frequenza;
- polarizzazione;
- curve isocampo a 3 V/m, 6V/m e 20 V/m con la descrizione dei luoghi eventualmente intercettati;
- tipo di emissione (continua o pulsata);
- potenza di picco e potenza media.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ABU  
MAGGIO W